



**APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 18
PER GLI ENTI LOCALI E PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
A SEGUITO DI ISTITUZIONE DI SDA ENERGIA ELETTRICA VERDE E GAS NATURALE**

**ALLEGATO 2
CAPITOLATO TECNICO**

INDICE

Premessa	2
Articolo 1 - Definizioni	2
Articolo 2 - Oggetto	4
Articolo 3 - Durata	5
Articolo 4 - Ordinativi di Fornitura e fatturazione	5
Articolo 5 - Attivazione della fornitura	7
Articolo 6 - Impegno di potenza elettrica e rispetto normativa	7
Articolo 7 - Prezzi di fornitura	7
Articolo 8 - Certificazione Energia Verde.....	9
Articolo 9 - Qualità della fornitura	11
Articolo 10 - Nuovi punti di prelievo	11
Articolo 11 - Reportistica	11
Articolo 12 - Adeguamento di diritto delle clausole contrattuali.....	12
Articolo 13 - Responsabile del Servizio e responsabile Tecnico.....	12
Articolo 14 - Dati di sintesi.....	12
Articolo 15 - Verifiche sulle fatture.....	13
Articolo 16 - Cessione del credito.....	13

PREMESSA

Il presente Capitolato Tecnico descrive le condizioni minime che il Fornitore deve rispettare nel corso dello svolgimento delle attività funzionali alla fornitura di energia elettrica di cui all'art. 2, a favore delle Amministrazioni che aderiscono alla Convenzione stipulata tra il Fornitore stesso e l'Agenzia Intercent-ER.

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Capitolato si applicano le seguenti definizioni:

A.R.E.R.A.: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Autorità indipendente istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con funzioni di regolazione e di controllo dei settori dell'energia elettrica, del gas, dei servizi idrici, del teleriscaldamento e teleraffrescamento e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati.

Amministrazioni: le Aziende Sanitarie e le altre Amministrazioni di cui all'art. 19 comma 5 della L.R. n. 11/2004 che intendano utilizzare la Convenzione stipulata tra Intercent-ER e il Fornitore nel periodo della sua validità ed efficacia. Si evidenzia che con riferimento all'Azienda Unità Sanitaria Locale Romagna, di cui fanno parte ai fini della presente iniziativa di gara le ex Strutture Sanitarie di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini, la fatturazione, la formulazione della reportistica e dei dati di sintesi devono essere predisposte e trasmesse a ciascuna Struttura.

Capitolato Tecnico: presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati.

Codice Ufficio per la fatturazione elettronica: Codice Ufficio alfanumerico, di sei caratteri, indispensabile per la ricezione delle fatture da parte del Fornitore vincitore che l'Amministrazione comunicherà al Fornitore vincitore con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura.

Δ₁: spread, riferito al Lotto 1, rispetto al PUN_{MM}. Il corrispettivo include anche il costo delle Garanzie di Origine. L'energia fornita alle Amministrazioni del Lotto 1 è quindi certificata verde. Il corrispettivo è espresso in €/MWh e ha due cifre decimali.

Δ₂: spread, riferito al Lotto 2, rispetto al PUN_{MM}. Il corrispettivo non include anche il costo delle Garanzie di Origine. L'energia fornita alle Amministrazioni del Lotto 2 non è quindi certificata verde. Le Amministrazioni del Lotto 2 possono richiedere tale certificazione sostenendo il costo delle GO. Il corrispettivo è espresso in €/MWh e ha due cifre decimali.

Data di attivazione della fornitura: data di inizio di erogazione dell'energia elettrica coincidente, salvo diversa data concordata tra le parti, con il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura nel caso in cui l'Ordinativo giunga al domicilio del Fornitore.

Fasce orarie: suddivisione delle ore secondo la Tabella 6 del TIV (Testo Integrato Vendita).

Fornitore: azienda energetica che risulterà aggiudicataria della fornitura di uno o più Lotti.

Garanzia di Origine (GO): documento che attesta al cliente finale la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs n. 28/11, della deliberazione AEEGSI ARG/elt n. 104/11 e s.m.i. e dall'art. 15 della Direttiva n. 2009/28/CE.

Energia Verde: è l'energia elettrica proveniente da fonte rinnovabile così come definita alla lettera b) della deliberazione AEEGSI ARG/elt n. 104/11 e s.m.i.

Δ GO: valore riferito alla certificazione energia verde; nell'ambito del Lotto 1 si applica a tutti i Punti di Prelievo ed è incluso nello spread Δ_1 ; nell'ambito del Lotto 2 si applica solo ai Punti di Prelievo per i quali le Amministrazioni hanno attivato la certificazione dell'energia verde. Il corrispettivo è espresso in €/MWh, con due cifre decimali e non è soggetto all'applicazione delle perdite di rete.

Intercent-ER: Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro, 38 - 40127.

Misura dell'energia elettrica: attività di misura finalizzata all'ottenimento di misure dell'energia elettrica e della potenza, attiva e reattiva.

Misuratore di energia elettrica: dispositivo funzionale alla misura dell'energia elettrica, destinato a misurare l'energia elettrica e la potenza attiva, ed eventualmente reattiva, mediante integrazione della potenza rispetto al tempo, sigillato dagli Uffici Tecnici di Finanza.

Misuratore elettronico relativo a Punti di Prelievo in bassa tensione: misuratore dell'energia elettrica avente i requisiti minimi di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 292/06.

Misuratore orario: misuratore dell'energia elettrica differenziata per orario secondo quanto specificato dal comma 36.2 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità n. 5/04.

Misuratore integratore: misuratore idoneo esclusivamente alla rilevazione e alla registrazione dell'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di immissione e di prelievo non differenziata per periodo temporale.

Certificazione energia verde: è la certificazione che prevede da parte del Fornitore l'acquisto delle Garanzie di Origine per un ammontare almeno pari al consumo fatturato all'Amministrazione per i Punti di Prelievo per i quali viene attivata l'opzione. Per le Amministrazioni appartenenti al Lotto 1 è compresa nello spread Δ_1 ; mentre per le Amministrazioni appartenenti al Lotto 2 è facoltativa, attivabile dalle Amministrazioni per i singoli Punti di Prelievo al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento con il quale le Amministrazioni comunicano la volontà di approvvigionarsi di energia elettrica, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta.

PUN: Media dei prezzi zonal di Mercato del Giorno Prima (MGP) ponderata con gli acquisti totali, al netto degli acquisti dei pompaggi e delle zone estere.

PUN_{MM}: è la media aritmetica mensile espressa per fascia oraria, espressa in Euro/MWh e arrotondata alla seconda cifra decimale, dei valori orari del PUN, rilevati sulla piattaforma telematica: Mercato Elettrico - Mercato Elettrico a Pronti (MPE) - Mercato del Giorno Prima (MGP).

La quotazione da adoperare sarà quella che attualmente risulta pubblicata sul sito internet del Gestore Mercati Energetici (GME) in:

- Prezzo per fasce F1, F2, F3 (PUN_{MM}F₁, PUN_{MM}F₂, PUN_{MM}F₃): Statistiche → prezzo medio per fasce (report in formato .pdf per ogni mese).
- Prezzo per fascia F0 (PUN_{MM}F₀): Statistiche → dati di sintesi MPE-MGP-riepilogo → sintesi mensile, colonna “media” del Prezzo di acquisto PUN.

Punto di Prelievo: è il singolo punto di confine tra l'impianto del Distributore e gli impianti delle Amministrazioni in cui l'energia elettrica viene consegnata; ogni punto di prelievo è identificato dal codice POD indicato di volta in volta negli Ordinati di Fornitura.

TIV: Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza. Allegato A alla deliberazione 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel e s.m.i..

ARTICOLO 2 - OGGETTO

La procedura di gara ha per oggetto la fornitura di energia elettrica, proveniente da fonti rinnovabili, suddivisa nei seguenti lotti:

Lotto 1: fornitura annuale di energia elettrica ai Punti di Prelievo delle **Aziende del Sistema Sanitario Regionale in media tensione** per un quantitativo massimo pari a circa 295 GWh (il consumo stimato è pari a 290.740.208 kWh), nel corso della durata degli Ordini di Fornitura discendenti dalla Convenzione come indicato ai successivi artt. 3 e 4.

Lotto 2: fornitura annuale di energia elettrica ai Punti di Prelievo delle **Aziende del Sistema Sanitario Regionale in bassa tensione**, per un quantitativo massimo pari a circa 23 GWh (il consumo stimato è pari a 22.310.861 kWh) e fornitura annuale di energia elettrica alle **altre Amministrazioni di cui all'art. 19 comma 5 della L.R. n. 11/2004** in bassa e media tensione, per un quantitativo massimo pari 242 GWh (il consumo stimato è pari a 237.813.942 kWh); il quantitativo complessivo a base di gara è pari a circa 265 GWh (il consumo stimato è pari a 260.124.803 kWh) nel corso della durata degli Ordini di Fornitura discendenti dalla Convenzione come indicato ai successivi artt. 3 e 4.

Alle Amministrazioni che ne faranno richiesta, il Fornitore metterà a disposizione la potenza e fornirà i quantitativi di energia elettrica necessari al fabbisogno degli impianti presso i Punti di Prelievo indicati nell'Ordinativo di Fornitura.

Nell'Allegato 7 - "Dati di consumo" è riportata una stima dei dati di consumo e di tensione dei Punti di Prelievo. Tale indicazione non costituisce alcuna fonte di obbligazione, né per l'Agenzia, né per le Amministrazioni che aderiranno alla Convenzione. Nel caso delle Aziende del Sistema Sanitario Regionale (Lotti 1 e 2) tale stima è stata condotta per ogni POD, sulla base dei consumi in essere e delle previsioni considerate.

L'esatta indicazione dei Punti di Prelievo e i relativi consumi saranno comunicati dalle Amministrazioni al Fornitore al momento della emissione degli Ordinativi di Fornitura.

ARTICOLO 3 - DURATA

La durata della Convenzione decorre, per tutti e due i Lotti, dalla data di sottoscrizione e termina il **30 settembre 2025**. I singoli Ordinativi di Fornitura decorrono dalla data di attivazione della Fornitura (cfr. Definizione) e termineranno il **31 dicembre 2025**. Nel caso di entrambi i Lotti, l'esecuzione della Fornitura non potrà avere inizio prima del **1° gennaio 2025**.

ARTICOLO 4 - ORDINATIVI DI FORNITURA E FATTURAZIONE

Il rapporto contrattuale con le singole Aziende Sanitarie contraenti e le singole Amministrazioni contraenti sarà disciplinato da specifici Ordinativi di Fornitura secondo le condizioni di cui al presente Capitolato, al Disciplinare e ai suoi allegati.

Con la ricezione degli Ordinativi di Fornitura il Fornitore si obbliga alla stipula dei necessari contratti di dispacciamento in prelievo col gestore della rete, garantendo la continuità della somministrazione dell'energia elettrica.

Con l'emissione degli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni conferiscono mandato irrevocabile gratuito ed esclusivo al Fornitore per la partecipazione in suo nome alle procedure di Terna S.p.A., o di altro organismo competente, all'assegnazione di diritti di fornitura di energia elettrica nazionale o di importazione dall'estero.

Il Fornitore è tenuto al pagamento del trasporto e di ogni altro onere afferente alle Amministrazioni e a far pervenire ad esse una fattura mensile per Punto di Prelievo dell'energia comprensiva di tale costo senza aggravio alcuno; il Fornitore, pertanto, è impegnato a pagare direttamente il gestore della rete.

Per le utenze in media tensione e per quelle in bassa tensione, queste ultime solo se dotate di contatore elettronico telegestito in cui è in essere la telelettura, il Fornitore deve fatturare, per ogni

Punto di prelievo, i dati reali di consumo comunicati dal Distributore Locale. Qualora il Fornitore non dovesse disporre dei dati reali di consumo entro il giorno 19 del mese successivo a quello di riferimento, si impegna a non emettere fattura prima di tale data. Successivamente, e cioè dal giorno 20 di ciascun mese in avanti, potrà effettuare la fatturazione per il mese precedente sulla base dei consumi stimati.

Solamente per le Aziende Sanitarie in caso di n.3 fatturazioni consecutive emesse sulla base di consumi stimati relativi al medesimo Punto di Prelievo, l'Azienda Sanitaria comunicherà tramite PEC i consumi stimati per fascia da utilizzare per il Punto di Prelievo in oggetto, giustificando i dati di consumo sulla base di dati storici e/o eventuali variazioni tecniche intercorse ai propri impianti. Il fornitore sarà tenuto a prendere in considerazione tale comunicazione nelle fatture seguenti.

Se nel frattempo il fornitore disporrà dei dati di consumo reale, dovrà fatturare con questi ultimi.

Per le utenze in bassa tensione non dotate di contatore elettronico telegestito o con contatore elettronico telegestito in cui non è in essere la telelettura, il Fornitore deve impegnarsi, nel termine di un mese dall'avvio della fornitura, a fatturare, per ogni Punto di prelievo, i dati reali di consumo comunicati dal Distributore Locale nel rispetto dei termini indicati nelle disposizioni contenute nell'Allegato A del TIS e nella Deliberazione dell'Autorità del 1 Marzo 2012 65/2012/R/EEL dell'Autorità; in particolare per le sole utenze con potenza disponibile maggiore ai 16,5 kW, qualora il Fornitore non dovesse disporre dei dati reali di consumo entro il giorno 19 del mese successivo a quello di riferimento, si impegna a non emettere fattura prima di tale data. Successivamente, e cioè dal giorno 20 di ciascun mese in avanti, potrà effettuare la fatturazione per il mese precedente sulla base dei consumi stimati.

Per le utenze in bassa tensione con potenza disponibile inferiore ai 16,5 kW, qualora il Distributore locale non provveda a comunicare i dati reali di consumo nei tempi previsti nelle disposizioni succitate e, comunque, decorso 1 mese dall'attivazione della fornitura, il Fornitore potrà effettuare la fatturazione sulla base dei consumi stimati.

La mancata comunicazione dei dati reali di consumo da parte del Distributore Locale nei tempi indicati nelle disposizioni contenute nell'Allegato A del TIS e nella Deliberazione 1° Marzo 2012 65/2012/R/EEL dell'Autorità, per cui viene emessa fattura con dati di stima, dovrà in ogni caso essere segnalata all'Agenzia e all'Azienda titolare della fornitura.

Termini, contenuti e modalità di emissione delle fatture sono riportate all'articolo 15 dell'Allegato 3, Schema di Convenzione.

ARTICOLO 5 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

Gli Ordinativi di Fornitura, comprensivi dell'indicazione dei relativi Punti di Prelievo, dovranno essere inviati secondo quanto previsto nell'Allegato 3 - "Schema di Convenzione", unitamente ad un'autocertificazione che riporta la stima dei consumi per il prossimo anno basata sui consumi dell'anno precedente relativi ai Punti di Prelievo oggetto dell'Ordinativo di Fornitura.

L'Amministrazione si impegna a rilasciare al Fornitore, contestualmente all'invio dell'Ordinativo di Fornitura, la delega (nella forma di mandato senza rappresentanza ex. art. 1705 cod. civ.), per la stipula dei contratti per il servizio di trasporto e il servizio di dispacciamento ai sensi della delibera dell'Autorità ARG/elt 107/09 e s.m.i.

Il Fornitore si impegna a fornire l'energia elettrica dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura.

Qualora, alla Data di Attivazione della fornitura, l'Amministrazione Contraente non avesse ottenuto la disdetta del precedente contratto di fornitura di energia elettrica per cause non attribuibili al Fornitore, il relativo Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione, avvisando immediatamente l'Amministrazione ed assistendola, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo di Fornitura.

Le modalità di recesso dal servizio da parte di ciascuna Amministrazione contraente dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente. Con l'Allegato A alla delibera 09 giugno 2016 302/2016/R/com, integrata e modificata dalla deliberazione 783/2017/R/com e dalla deliberazione 250/2023/R/com, viene disciplinato il recesso dei clienti in bassa tensione.

ARTICOLO 6 - IMPEGNO DI POTENZA ELETTRICA E RISPETTO NORMATIVA

Le Amministrazioni non sono tenute a fornire il profilo orario degli impegni di potenza. Il Fornitore si impegna ad adeguare gli impegni di prelievo ai fini della miglior regolazione economica dello sbilanciamento, in base ai meccanismi e ai tempi previsti dalla normativa in vigore pro tempore, addossandosi comunque eventuali oneri conseguenti a sbilanciamenti eccedenti la soglia massima di tolleranza prevista dall'Autorità.

La fornitura dovrà essere gestita nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 7 - PREZZI DI FORNITURA

LOTTO 1 - Fornitura annuale di energia elettrica ai Punti di Prelievo delle Aziende del Sistema Sanitario Regionale in media tensione

Il prezzo energia applicato sarà pari al Prezzo Unico Nazionale (PUN) pubblicato sul sito del Gestore dei Mercati Energetici (GME).

A tale prezzo verrà aggiunto il valore Δ_1 come definito nella seguente tabella:

F0	F1	F2	F3
€/MWh	€/MWh	€/MWh	€/MWh
$PUN_{MM} F0 + \Delta_1$	$PUN_{MM} F1 + \Delta_1$	$PUN_{MM} F2 + \Delta_1$	$PUN_{MM} F3 + \Delta_1$

LOTTO 2 - Fornitura di energia elettrica per i Punti di Prelievo delle Aziende del Sistema Sanitario Regionale, utenze in bassa tensione e per le altre Amministrazioni pubbliche, utenze in bassa e media tensione.

Il prezzo energia applicato sarà pari al Prezzo Unico Nazionale (PUN) pubblicato sul sito del Gestore dei Mercati Energetici (GME).

A tale prezzo verrà aggiunto il valore Δ_1 come definito nella seguente tabella:

F0	F1	F2	F3
€/MWh	€/MWh	€/MWh	€/MWh
$PUN_{MM} F0 + \Delta_2$	$PUN_{MM} F1 + \Delta_2$	$PUN_{MM} F2 + \Delta_2$	$PUN_{MM} F3 + \Delta_2$

Nel caso sia adottato quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 151 del 18 aprile 2024, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, saranno considerati i valori di riferimento pubblicati dal GME con riferimento alla zona di mercato corrispondente.

I prezzi offerti saranno al netto delle perdite, in bassa o media tensione, ai sensi della Deliberazione 10 novembre 2020 449/2020/r/eel e s.m.i. (i prezzi non comprendono le perdite convenzionali di rete che andranno perciò aggiunte in fattura).

I prezzi offerti dovranno essere indicati in Euro/MWh, specificati fino alla seconda cifra decimale.

I Fornitori, ogni mese con riferimento al mese precedente, invieranno ad Intercenter, il dettaglio con evidenziato il calcolo per il mese.

Oltre ai prezzi dell'energia sono a carico delle Amministrazioni ed evidenziati con voci separate in fattura:

- le perdite convenzionali di rete ai sensi della Delibera dell'Autorità 377/2015/R/eel e s.m.i. che saranno pagate in fattura allo stesso prezzo dell'energia fornita;

- gli oneri di dispacciamento; il Fornitore aggiudicatario applicherà a ciascun singolo Soggetto Gestore i medesimi corrispettivi e metodi per la valorizzazione economica di detti servizi previsti nel mercato libero;
- gli oneri per i servizi di trasporto e distribuzione (comprese le componenti UC3 e UC6);
- le componenti A_{SOS} e A_{RIM} ;
- gli eventuali ulteriori oneri che le competenti Autorità dovessero introdurre in aggiunta a quelli esistenti, purché espressamente riguardanti il mercato libero;
- le imposte, l'IVA e le addizionali gravanti sui consumi di energia elettrica.

Le seguenti voci di costo dovranno essere contenute nel prezzo:

- oneri su emissioni di CO₂ come previsto dalla direttiva 2003/87/CE e successive modificazioni e/o integrazioni. Nessun addebito sarà posto a carico delle Amministrazioni per questa voce;
- oneri di bilanciamento; nessun addebito sarà posto a carico delle Amministrazioni a causa di scostamenti orari tra consumo previsionale e consumo effettivo dei Punti di Prelievo;
- corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto, così come definito dall'art. 43 della Delibera dell'Autorità 111/06 e s.m.i., per il quale le Amministrazioni non sosterranno alcun costo aggiuntivo;
- oneri di sbilanciamento così come definito dall'art. 40 della Delibera dell'Autorità 111/06 e s.m.i., per il quale le Amministrazioni non sosterranno alcun costo aggiuntivo;
- oneri conseguenti all'applicazione del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 art. 11 così come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 art. 4 (cosiddetti oneri per Certificati Verdi);

Non vi sono ulteriori oneri oltre ai prezzi dell'energia e alle voci di costo precedentemente indicate.

Eventuali oneri relativi a richieste di connessione fatte dalle singole Amministrazioni potranno essere applicati dal Fornitore all'Amministrazione.

ARTICOLO 8 - CERTIFICAZIONE ENERGIA VERDE

Le Amministrazioni appartenenti al Lotto 1 hanno la propria energia prelevata certificata come prodotta esclusivamente da fonte rinnovabile così come definita alla lettera b) della deliberazione AEEGSI ARG/elt n. 104/11 e s.m.i.

Le Amministrazioni appartenenti al Lotto 2 potranno certificare la propria energia prelevata come prodotta esclusivamente da fonte rinnovabile così come definita alla lettera b) della deliberazione AEEGSI ARG/elt n. 104/11 e s.m.i.

Tale certificazione è opzionale e i Punti di prelievo da certificare saranno indicati da ogni Amministrazione al momento della stipula degli ordinativi di fornitura.

Per i Punti di Prelievo per i quali verrà attivata la suddetta certificazione:

- l'adesione comporterà l'applicazione di un costo aggiuntivo che sarà fatturato e fino al termine della Convenzione;
- il costo aggiuntivo è rappresentato dal corrispettivo GO, fisso e invariabile per tutta la durata contrattuale;
- il valore così determinato sarà applicato ai volumi relativi ai Punti di Prelievo per i quali l'Amministrazione ha attivato la certificazione dell'energia verde.

Per i Punti di Prelievo per i quali verrà attivata la suddetta certificazione e per il Punti di Prelievo appartenenti al Lotto 1 si fa altresì presente quanto segue:

- il Fornitore aggiudicatario di ogni lotto, è tenuto a compensare annualmente tutti i volumi prelevati dai Punti di Prelievo indicati dalle Amministrazioni con appositi certificati (Garanzie d'Origine), come previsto dalla deliberazione ARG/elt n. 104/11 dell'AEEGSI. Ai fini della presente certificazione, limitatamente al periodo di validità degli stessi, possono concorrere anche i certificati GO - ICS: RECS. Il Fornitore ha quindi l'obbligo di approvvigionarsi di una quantità di GO pari alla quantità di energia elettrica venduta come rinnovabile nell'ambito del medesimo Ordinativo di Fornitura. A tal fine entro il 31 marzo 2026, è tenuto ad annullare una quantità di GO pari all'energia elettrica venduta come rinnovabile e riferita al medesimo anno;
- il Fornitore aggiudicatario di ogni lotto invierà all'Agenzia Intercent-ER, entro il 30 aprile 2026, un attestato di utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili nel quale certificherà che le Amministrazioni aderenti a detto lotto hanno utilizzato energia verde certificata ai sensi della Deliberazione AEEGSI - ARG/elt 104/11 del 28 luglio 2011 per tutta la fornitura di energia elettrica per l'anno 2025. Si allega a tal fine al presente Capitolato il fac-simile di attestato da presentare (Allegato 3bis – "Fac-simile certificato energia verde"). Inoltre, entro il medesimo termine deve presentare una lista con riportati i codici "ID impianto" (o "codice EAN") attraverso i quali l'Agenzia Intercent-ER potrà individuare gli impianti dai quali derivano le GO annullate. Il Fornitore s'impegna a dare esplicita ed intelligibile evidenza della presenza dell'energia verde all'interno del documento di fatturazione. Qualora il Fornitore non abbia certificato i quantitativi dovuti di Energia Verde o lo abbia fatto in maniera non conforme a

quanto disciplinato nel presente Capitolato, sarà tenuto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito, ad assolvere, entro 15 giorni lavorativi dall'accertamento dell'inadempienza, fatta salva l'applicazione della penale secondo quanto riportato nell'Allegato 3 "Schema di Convenzione" al Disciplinare.

ARTICOLO 9 - QUALITÀ DELLA FORNITURA

Il Fornitore dovrà fornire energia elettrica ai Punti di Prelievo, garantendo e mettendo a disposizione tutta l'energia necessaria, durante l'intero periodo di fornitura.

La fornitura dell'energia elettrica avverrà per mezzo delle reti di trasmissione e distribuzione italiane. La qualità della fornitura, pertanto, corrisponderà al livello assicurato dagli attuali gestori di rete.

Il Fornitore non è responsabile delle interruzioni, irregolarità e/o della qualità del servizio di somministrazione di elettricità nei Punti di Prelievo qualora tale responsabilità sia attribuibile interamente ai Gestori di Rete. Il Fornitore, per conto delle Amministrazioni, agirà usando l'ordinaria diligenza nei confronti dei gestori di rete, in modo da risolvere tempestivamente eventuali inconvenienti.

Nel caso in cui la mancata somministrazione di energia elettrica fosse imputabile al Fornitore, quest'ultimo si accollerà il maggior onere che le Amministrazioni sosterranno per il funzionamento degli impianti.

ARTICOLO 10 - NUOVI PUNTI DI PRELIEVO

Tutte le condizioni contrattuali dovranno essere applicabili anche ad ulteriori Punti di Prelievo, che le Amministrazioni ritenessero conveniente aggiungere a quelle già conferite. Il Fornitore si impegna ad attivare la fornitura secondo quanto previsto dall'articolo 5 del presente documento. Il Fornitore si impegna inoltre a fornire alle Amministrazioni, qualora richiesto, tutto il supporto tecnico per gestire le operazioni di stima relative a nuovi allacciamenti.

ARTICOLO 11 - REPORTISTICA

Il Fornitore si obbliga a trasmettere a ciascuna Azienda Sanitaria in allegato con ciascuna fattura un Report formulato sulla base dell'Allegato 4 – "Report mensile" in formato .xls o equivalente.

Lo stesso Fornitore si obbliga a trasmettere a ciascuna Amministrazione diversa dalle Aziende Sanitarie aderente al Lotto 2 (diversa dalle AA.SS.) in allegato con ciascuna fattura un Report formulato sulla base dell'Allegato 4bis – "Report mensile" in formato .xls o equivalente. Su richiesta specifica dell'Agenzia il Fornitore si obbliga a trasmettere, nel termine di 30 giorni dalla richiesta, copia dell'Allegati di cui sopra.

I suddetti report potranno essere trasmessi anche in formato elettronico, in accordo con la singola Amministrazione contraente, nel rispetto dei canali (e-mail/pec) che verranno concordati con la stessa Amministrazione.

Qualora nel report siano presenti dati relativi a consumi stimati, il Fornitore deve trasmettere un nuovo report mensile completo, sostitutivo di quello precedentemente inviato, contenente i dati di consumo modificati a seguito dell'imputazione dei consumi reali, contestualmente alla trasmissione della/e corrispondente/i fattura/e di conguaglio.

Il Fornitore non è tenuto all'invio di un nuovo report solo in occasione dei conguagli legati alla rettifica dei valori della componente di costo del dispacciamento.

Il nuovo report mensile deve contenere anche tutti i dati di tutti i POD già trasmessi, anche se riferiti a consumi reali, allo scopo di poter disporre di un prospetto di sintesi dei dati reali e definitivi di ciascun singolo mese.

Il Fornitore si obbliga altresì a mettere in condizione le Amministrazioni, entro 30 giorni dalla richiesta, per i Punti di Prelievo dotati di misuratore orario, di poter acquisire i consumi al quarto d'ora, ovvero in caso di indisponibilità di questi i consumi orari, attraverso propri strumenti ovvero fornendo formazione alle Amministrazioni per l'utilizzo di strumenti messi a disposizione dai distributori.

ARTICOLO 12 - ADEGUAMENTO DI DIRITTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Le parti convengono che le clausole contrattuali saranno adeguate di diritto secondo le disposizioni che l'Autorità dovesse rendere obbligatorie. Tali disposizioni, in caso di conflitto, prevarranno sulle rimanenti disposizioni contrattuali in essere.

ARTICOLO 13 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO E RESPONSABILE TECNICO

In caso di aggiudicazione, il Fornitore di ciascun Lotto dovrà nominare un Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. Il Responsabile del Servizio sarà il referente nei confronti delle Amministrazioni.

ARTICOLO 14 - DATI DI SINTESI

Il Fornitore ha l'obbligo di trasmettere all'Amministrazione Contraente il documento Allegato 5 – "Dati di sintesi", su **base annuale**, completo di tutte le informazioni nello stesso riportate e contenente i dati di fornitura dall'attivazione del servizio e fino al 31 dicembre 2025 (termine dell'Ordinativo di fornitura), comprensivo di eventuali conguagli, **entro il 31 marzo 2026**, pena l'applicazione delle penali di cui all'Allegato 3 - "Schema di Convenzione".

ARTICOLO 15 - VERIFICHE SULLE FATTURE

Per tutta la durata della Convenzione e dei singoli ordinativi di fornitura stipulati dalle Amministrazioni, al fine di verificare la correttezza del processo di fatturazione a quanto prescritto nel presente Capitolato Tecnico e nell'ulteriore documentazione contrattuale, l'Agenzia Intercent-ER potrà effettuare, anche avvalendosi di un Organismo terzo, appositi controlli.

ARTICOLO 16 - CESSIONE DEL CREDITO

Si rinvia a quanto disposto all'art. 24 "Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti" dell'Allegato 3 - "Schema di Convenzione".

In particolare, il Fornitore in caso di cessione del credito deve attenersi a quanto disposto all'art. 120 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) e a norma del comma 12 del medesimo art. 120; le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

Nell'atto di cessione del credito il Fornitore cedente deve dare espressa informazione al cessionario circa la sussistenza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e s.m.i., come espressamente indicato all'art. 24 "Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti" e all'art. 16 "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa" dell'Allegato 3 Schema di Convenzione" e renderlo edotto dell'obbligo di attenersi in fase di riscossione a quanto disposto dall'art. 15 "Fatturazione e pagamenti" di cui all'Allegato 3 - "Schema di Convenzione".

In caso di cessione del credito costituisce preciso obbligo del Fornitore garantire che la procedura di cessione si svolga nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 del Codice civile.